



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 13713/2017 R.G. avente ad oggetto: conto corrente

promosso da

_____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____

_____ nata a _____ il _____ codice fiscale _____

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____ giusta procura in atti

opponente

contro

_____ codice

fiscale _____ con sede in _____, viale _____ in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione dott. _____ rappresentata e difesa dall'avvocato

_____ giusta procura in atti

opposta

e contro

_____, codice fiscale _____ con sede in _____ via _____

1, e per essa la mandataria _____ codice fiscale _____ con

sede legale in _____ via _____ giusta procura speciale del 19.1.2022 a rogito

del notaio _____ di _____ (rep. _____ fasc. _____), in persona del

procuratore speciale avvocato _____ giusta procura speciale del 24.2.2022 a rogito

del notaio _____ (rep. _____ racc. _____), rappresentata e difesa dall'avvocato _____



giusta procura in atti

terza interveniente volontaria

All'udienza del 2.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata posta in decisione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132 c.p.c.)

1. Con sentenza non definitiva n. [REDACTED] è stata dichiarata l'improponibilità della domanda monitoria proposta dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] ed è stato revocato il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Catania nei confronti del predetto. Con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria ed è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, a cui è stato dato mandato di rielaborare i saldi dei conti correnti eliminando la capitalizzazione degli interessi. Depositata la relazione di consulenza, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 2.7.2025 e la causa è stata posta in decisione.

2. Tanto premesso, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] quale fideiussore di [REDACTED] in relazione ai rapporti contrattuali di seguito indicati:

- contratto di apertura di credito in conto corrente n. [REDACTED] del 7.12.2010 di euro 5.000 (doc. 1 – fascicolo monitorio);
- contratto di apertura di credito in conto corrente n. [REDACTED] del 22.7.2008 di euro 30.000 (doc. 5 – fascicolo monitorio).

3. L'opposizione proposta da [REDACTED] è parzialmente fondata.

Giova premettere che, in relazione ai rapporti contrattuali per cui è causa, la banca opposta abbia intimato il pagamento della somma complessiva di euro 36.053,40, di cui euro 5.707,69 quale saldo debitorio del conto corrente n. [REDACTED] (di cui 5.369,41 per sorte capitale, euro 221,38 per interessi ed euro 116,90 per spese – doc. 2) ed euro 30.345,71 in relazione al conto corrente n. [REDACTED] (di cui euro 30.000 per sorte capitale, euro 326,71 per interessi ed euro 19,00 per spese – doc. 6).

3.1 Ciò detto, con il primo motivo di opposizione [REDACTED] ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, evidenziando, in



particolare, l'omesso deposito degli estratti conto integrali comprensivi del riassunto scalare e
riepilogo competenze.

La doglianza non è fondata.

Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come un ordinario giudizio di cognizione e ad esso risultino pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale, sicché incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio (opposta) fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore (opponente), su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).

Nel caso di specie, la banca ha assolto, già in fase monitoria, all'onere di puntuale allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio, allegando i contratti di apertura di credito in conto corrente regolarmente sottoscritti e comprensivi delle condizioni economiche e contrattuali applicate (cfr. doc. 1-5 fascicolo monitorio). D'altra parte, l'opponente non ha contestato, ex art. 115 c.p.c., la conclusione dei contratti, l'erogazione delle somme e l'inadempimento del debitore (ossia il mancato pagamento del saldo passivo relativo ai rapporti dedotti), di talché tali circostanze devono considerarsi incontroverse e pacifiche. L'opposta ha, inoltre, depositato tutti gli estratti conto analitici integrali con riferimento ad entrambi i rapporti di apertura di credito (cfr. allegati fascicolo monitorio), dai quali è possibile verificare, le operazioni annotate sui conti correnti con l'accredito degli interessi e delle commissioni pattuite.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi compiutamente assolto l'onere probatorio incombente sulla banca.

3.2 Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha contestato l'applicazione di interessi passivi superiori a quelli convenzionali eccedenti le previsioni legali.

Anche tale motivo di opposizione non è fondato.

Contrariamente a quanto affermato da parte opponente, risultano pattuiti in forma scritta, ai sensi dell'art. 1284 c.c., i tassi di interesse applicati ai rapporti contrattuali. Nello specifico:

- il contratto di apertura di credito in conto corrente n. [REDACTED] del 7.12.2010 prevede un tasso debitorio del 11,9% ed un tasso creditorio del 0,0500%;
- il contratto di apertura di credito in conto corrente n. [REDACTED] del 22.7.2008, prevede un tasso debitorio del 9,250%, ed un tasso creditore del 0,1000%.



I singoli contratti ed i documenti di sintesi sono comprensivi della rappresentazione analitica delle condizioni economiche e contrattuali, sono stati sottoscritti e approvati dal cliente, sicché la doglianza si presenta del tutto infondata e, pertanto, va rigettata.

3.3 Con riguardo al motivo di opposizione relativo alla capitalizzazione degli interessi, appare opportuno distinguere gli interessi debitori da quelli creditorî.

3.3.1 Quanto agli interessi debitori, va ricordato l'ormai noto *revirement* della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di "*usi contrari*" cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.

Con l'orientamento inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici. È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditorî). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditorî e debitori.

Nel caso di specie, i contratti conclusi *inter partes* prevedono la medesima periodicità trimestrale della capitalizzazione, sicché va rigettata la doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.

3.3.2 In merito agli interessi attivi, è fondata e merita accoglimento la doglianza di parte opponente relativa all'illegittimità della previsione contrattuale del tasso annuo effettivo dell'interesse creditorio corrispondente al tasso nominale.

Preme evidenziare come la circostanza per cui l'opponente abbia sollevato, per la prima volta, la questione con la comparsa conclusoria del 7.3.2024 non implichi la tardività dell'eccezione, dal momento che si tratta di una nullità rilevabile d'ufficio e che consegue al mutamento della giurisprudenza di legittimità.

Ebbene, entrambi i contratti prevedono il medesimo tasso di interesse creditore sia con riferimento al tasso nominale sia con riferimento al tasso effettivo annuo (rispettivamente

0,0500% per il contratto n. [REDACTED] del 7.12.2010 e 0,1000% per il contratto n. [REDACTED] del 22.7.2008).

La giurisprudenza di legittimità, in tempi recenti, ha affermato che *“la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”* (cfr. Cass. n. 4321/2022 e, in senso conforme, Cass. 18664/2023).

Per quanto sopra, la coincidenza tra il tasso nominale ed il tasso annuo effettivo degli interessi creditori svislisce la clausola che prevede la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione, non emergendo per i tassi attivi l’incremento determinato dalla capitalizzazione trimestrale; ne consegue l’asimmetria tra gli interessi debitori (capitalizzati trimestralmente) e gli interessi creditori (capitalizzati annualmente) tale da comportare la nullità della clausola.

3.4 L’asserita illegittima applicazione dell’art. 1194 c.c. è infondata, avendo l’opponente dedotto genericamente le condizioni contrattuali in merito all’applicazione di interessi e spese, omettendo di allegare gli elementi e le condizioni che sarebbero state illegittimamente applicate dalla banca.

3.5 Il motivo di opposizione relativo all’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto non è fondato.

Sul punto, va ricordato che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell’oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.

Con l’entrata in vigore della legge n. 2/2009, per contro si è stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi; 2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.

Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.

Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.

Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente; al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento; il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente". Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.

La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1 luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1 ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.

Con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, può dunque ritenersi, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso



fondamento causale; per altro verso, la nullità della CMS per indeterminazione dell'oggetto, allorché nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.

Nel caso di specie, dall'esame dei contratti di apertura di credito emerge che la banca abbia applicato commissioni conformi alle disposizioni normative *ratione temporis* vigenti.

In particolare, il contratto di apertura di credito n. [REDACTED] del 7.12.2010 prevede l'applicazione di un corrispettivo per "disponibilità fido accordato" pari a 0,250% con periodicità di calcolo trimestrale, in conformità alle disposizioni della legge 2/2009. Il contratto di apertura di credito in conto corrente n. [REDACTED] del 22.7.2008 prevede, invece, l'applicazione di una commissione di massimo scoperto trimestrale (calcolata sull'utilizzo massimo) pari al 0,6000% fino ad euro 30.000 e 0,7500% oltre euro 30.000; tale clausola deve ritenersi validamente pattuita nella misura in cui indica espressamente il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità con cui è stata applicata la commissione.

Per quanto sopra, non sussiste la lamentata nullità derivante dall'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto.

3.6 Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente l'illegittimità delle modifiche unilaterali (c.d. *ius variandi*) in violazione dell'art. 118 t.u.b.

Ed invero, in disparte la facoltà dell'istituto di credito di modificare le condizioni economiche al rapporto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 t.u.b. (legittimamente pattuita, ex art. 1341, comma 2, c.c., all'art. 15 e 16 dei rispettivi contratti), non risultano proposte modifiche unilaterali delle dette condizioni. Peraltro, l'opponente ha contestato del tutto genericamente la modifica *in peius* di condizioni contrattuali, omettendo di allegare quali variazioni sarebbero state illegittimamente applicate dalla banca. Ne consegue l'infondatezza, per genericità, della doglianza.

3.7 Va integralmente respinta l'eccezione di nullità della fideiussione, in violazione dell'art. 1938 c.c., per la mancata indicazione dell'importo massimo garantito.

Sul punto, dalla documentazione versata in atti emerge che [REDACTED] (doc. 8 fascicolo monitorio) abbia sottoscritto fideiussione generale a garanzia delle obbligazioni assunte da [REDACTED] fino alla concorrenza di euro 45.500.

3.8 Non è fondato il motivo di opposizione concernente l'estinzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che la banca avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, consistente nell'avere esteso la scoperta della società debitrice nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali.



Rileva il decidente, al riguardo, che [redacted] non abbia provato, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma per la liberazione e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

Al contrario, come correttamente eccepito dalla banca opposta, è stato documentato che l'istituto di credito, a seguito del protesto dell'assegno n. [redacted] tratto sul c/c n. [redacted] in data 4.2.2013 nonché del mancato pagamento di due fatture antipate (e scadute dal 22.1.2013) relativamente all'apertura di credito n. [redacted] con raccomandate del 16.2.2013 e del 26.2.2013, abbia comunicato la revoca delle rispettive aperture di credito (doc. 3 – 7 fascicolo monitorio).

A ciò si aggiunga che, per specifica previsione contrattuale (art. 4 della lettera fideiussoria), era preciso onere del garante tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e non risulta che il garante abbia assolto a siffatto onere di informazione.

3.9 Parimenti destituito di fondamento è il motivo di opposizione, genericamente formulato, relativo all'applicazione di interessi superiori alla soglia usuraria.

Premesso che dall'esame dei contratti di apertura di credito in conto corrente versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta *ex lege*, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, *“ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”* (così, Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).

Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato genericamente l'applicazione di interessi usurari, evidenziando di doversi tenere conto non solo della voce interessi, ma anche di tutte le altre collegate alla erogazione del credito, senza tuttavia indicare, come era suo onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti.

In ogni caso, tenuto conto del carattere normativo dei decreti ministeriali, si osserva come i tassi pattuiti non superino le previsioni contenute nei decreti ministeriali di riferimento (applicabili ai trimestri ottobre – dicembre 2010 con riferimento al contratto n. [redacted] del

7.12.2010 e luglio – settembre 2008 con riferimento al contratto n. [REDACTED] del 22.7.2008).

sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza non è meritevole di accoglimento.

3.10 Infine, occorre soffermarsi sull'eccezione, sollevata per la prima volta da parte opponente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025, secondo cui la banca non avrebbe agito nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento del debitore principale, così incorrendo nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., evidenziando sul punto la qualifica di consumatrice assunta da [REDACTED].

L'eccezione non è ammissibile.

In primo luogo, si osserva come l'opponente non abbia sollevato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. nell'atto introduttivo del giudizio ed è pacifico che, trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr., tra le tante, Cass. n. 835/2025), la garante è decaduta dalla possibilità di fare valere l'eccezione in esame.

Né a diverse conclusioni si perviene ove si ritenga che [REDACTED] abbia rilasciato la fideiussione nella veste di consumatrice, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ed invero, anche a volere ammettere – come in effetti sembra – che l'opponente avesse agito in qualità di consumatrice, non risulta che siano state pattuite clausole vessatorie nella fideiussione del 7.12.2010. Ed invero, la lettera di fideiussione non prevede la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., sicché non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 33 lett. t) del codice del consumo che fa presumere come vessatoria, salvo la prova della trattativa individuale, la clausola che sancisca a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.

Tanto basta per qualificare come inammissibile (e tardiva) l'eccezione sollevata da parte opponente.

4. Venendo alla determinazione del *quantum*, il consulente tecnico d'ufficio – attenendosi al mandato conferito con ordinanza del 10.8.2024 – ha rielaborato i saldi dei rapporti bancari oggetto di causa, eliminando la capitalizzazione degli interessi e pervenendo all'accertamento di un saldo finale a debito del correntista pari ad euro 30.072,63, determinato dalla differenza tra: a) euro 12.185,74 quale saldo positivo del conto corrente n. [REDACTED] (cfr. allegati 1 – 2 consulenza tecnica); b) euro - 42.258,37, quale saldo negativo del conto corrente n. [REDACTED] (cfr. allegati 1 – 3 consulenza in atti).



Per quanto sopra, il credito vantato da [REDACTED] per azioni nei confronti di [REDACTED] è pari ad euro 30.072,63; a tale importo vanno aggiunti gli interessi al tasso convenzionale del 7,500% dalla data della diffida del 22.2.2013. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta [REDACTED] va parzialmente accolta, il decreto n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Catania nei suoi confronti va revocato e l'opponente va condannata al pagamento della somma di euro 30.072,63, oltre interessi come sopra determinati in favore di [REDACTED], per essa [REDACTED].

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 5.260,50 in favore di [REDACTED] somma calcolata applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 1701) ed introduttiva (euro 1.204) e riducendo del cinquanta per cento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 903) e decisionale (euro 1.452,50), tenuto conto della definizione in rito della controversia nei riguardi del predetto. L'importo sopra calcolato va versato, in solido tra la [REDACTED] e [REDACTED], in favore dell'avvocato [REDACTED] ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Con riguardo al giudizio di opposizione proposto da [REDACTED] tenuto conto della sostanziale soccombenza della stessa su nove motivi di opposizione su dieci (quello della capitalizzazione degli interessi), le spese processuali tra l'opponente e la [REDACTED] vanno compensate in ragione di 1/10 e per i restanti 9/10 vanno poste a carico della stessa. Esse vanno determinate, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.616 applicando i valori medi delle fasi processuali, sicché l'importo per cui va emessa statuizione di condanna a carico di parte opponente è pari a 6.854,40 (ovvero i 9/10 di euro 7.616). Nei rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED] costituitasi in data 15.1.2024, l'importo sopra calcolato (euro 6.854,40) va ridotto della metà (euro 3.427,20), ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto della sostanziale adesione alle difese della [REDACTED] opposta e della tardiva costituzione in giudizio della terza a barriere preclusive ormai maturate.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico della [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro.

PER QUESTI MOTIVI



Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]

R.G., disattesa ogni contraria istanza:

ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Catania;

CONDANNA [REDACTED] al pagamento della somma di euro 30.072,63, oltre interessi al tasso convenzionale del 7,500% con decorrenza dal 22.2.2013, in favore della [REDACTED] e, per essa, di [REDACTED];

CONDANNA la [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato [REDACTED] ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro [REDACTED], oltre spese generali, iva e c.p.a.;

COMPENSA in ragione di 1/10 le spese processuali tra Arcidiacono Mariella, da una parte, e [REDACTED], dall'altra parte;

CONDANNA [REDACTED] al pagamento dei 9/10 delle spese processuali, che liquida:

- in euro [REDACTED], oltre spese generali, iva e c.p.a., in favore della [REDACTED];

- in euro [REDACTED], oltre spese generali, iva e c.p.a., in favore di [REDACTED];

PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, definitivamente a carico della [REDACTED] e [REDACTED];

Così deciso in Catania, il 29 ottobre 2025

Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano

